

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/462 DELLA COMMISSIONE
dell'8 febbraio 2024

relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-461/18 P e della sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-442/12 in relazione al regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

- (1) Il Tribunale dell'Unione europea («Tribunale») ha annullato, con la sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 *Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Consiglio*, il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, nella misura in cui esso si applica al produttore esportatore cinese Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. («Changmao») («regolamento controverso»).
- (2) Il 7 settembre 2017 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso ⁽³⁾ («avviso del 2017») di riapertura dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che aveva condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, per la parte relativa a Changmao in riferimento alla sentenza del 1° giugno 2017 nella causa T-442/12 ⁽⁴⁾ («sentenza Changmao»).
- (3) Tale avviso aveva riaperto l'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese che aveva condotto all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 («inchiesta di riesame») per la parte relativa a Changmao.
- (4) Con le sentenze del 3 maggio 2018 nella causa T-431/12, *Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ e del 3 dicembre 2020 nella causa C-461/18 P *Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e a.* ⁽⁶⁾ («sentenze Bonollo»), il regolamento controverso era stato annullato per quanto riguardava sia Changmao che Ninghai Organic Chemical Factory.
- (5) Il regolamento controverso aveva determinato un aumento dei dazi antidumping istituiti nei confronti di due produttori esportatori (Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, dal 10,1 % al 13,1 %, e Ninghai Organic Chemical Factory, dal 4,7 % all'8,3 %), a seguito di un riesame intermedio richiesto da vari produttori dell'Unione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU L 182 del 13.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 296 del 7.9.2017, pag. 16.

⁽⁴⁾ Sentenza del Tribunale del 1° giugno 2017, *Changmao Biochemical Engineering/Consiglio*, causa T-442/12, ECLI:EU:T:2017:372.

⁽⁵⁾ Sentenza del Tribunale del 3 maggio 2018, *Distillerie Bonollo SpA e a./Consiglio dell'Unione europea*, causa T-431/12, ECLI:EU:T:2018:251.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2020, *Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e a.*, causa C-461/18 P, ECLI:EU:C:2020:979.

